Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Lunedì, 6 aprile 1931 - ANNO IX** **Numero 79**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F.. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2 — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

ERRATA-CORRIGE

Nel sunto del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 180, concernente l'erezione in ente morale della Cassa scolastica di Merano, pubblicato a pag. 1185 della *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1931, n. 61, dove dice « Messina » deve invece dire « Merano », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

548. — REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1871.
Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Valdobbiadene, della provincia di Treviso, in applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . Pag. 1550

549. — REGIO DECRETO 18 settembre 1930, n. 1958.
Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pesaro ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pozzo Alto . . Pag. 1551

550. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1931, n. 275.
Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Brunate e di Blevio . . . . . Pag. 1552

551. — RELAZIONE e R. DECRETO 23 marzo 1931, n. 279.
15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1930-31 . . . . . . Pag. 1552

552. — REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 282.
Modifica della convenzione per l'istituzione della Regia scuola superiore di architettura di Venezia . Pag. 1553

553. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1931, n. 291.
Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo . . . . . Pag. 1553

554. — REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 277.
Istituzione in Fiume, presso il Municipio di quella città, di un ufficio per l'esportazione degli oggetti d'arte moderna . . . . Pag. 1554

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1554

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1556
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1556

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **548.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1871.**

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Valdobbiadene, della provincia di Treviso, in applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1915, n. 335, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Treviso, fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° maggio 1915;

Veduto che a carico del comune di Valdobbiadene, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 12.612,72 e che il contributo stesso fu elevato a L. 17.727,72 con decorrenza 1° gennaio 1930 per l'aggregazione dell'ex comune di San Pietro di Barbozza, disposta con R. decreto 10 gennaio 1929, n. 87;

Veduto che alcune scuole del predetto comune di Valdobbiadene, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale del Veneto e del commissario prefettizio del comune di Valdobbiadene, con le quali il contributo predetto viene elevato a:

L. 12.756,36 dal 1° maggio 1915,
L. 12.835,56 dal 1° ottobre 1916,
L. 12.901,92 dal 16 agosto 1918,
L. 12.981,12 dal 24 dicembre 1918,
L. 13.048,74 dal 5 dicembre 1919,
L. 13.112,70 dal 31 luglio 1921,
L. 13.260,24 dal 1° ottobre 1923;
L. 18.375,24 dal 1° gennaio 1930;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Valdobbiadene, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissata in L. 12.612,72, con R. decreto 11 febbraio 1915, n. 335, e successivamente aumentato a L. 17.727,72 per l'aggregazione dell'ex comune di San Pietro di Barbozza disposta con R. decreto 10 gennaio 1929, n. 87, è fissato come appresso:

a L. 12.756,36 dal 1° maggio 1915 al 30 settembre 1916,
a L. 12.835,56 dal 1° ottobre 1916 al 15 agosto 1918,
a L. 12.901,92 dal 16 agosto 1918 al 23 dicembre 1918,
a L. 12.981,12 dal 24 dicembre 1918 al 4 dicembre 1919,
a L. 13.048,74 dal 5 dicembre 1919 al 30 luglio 1921,
a L. 13.112,70 dal 31 luglio 1921 al 30 settembre 1923,
a L. 13.260,24 dal 1° ottobre 1923 al 31 dicembre 1929,
a L. 18.375,24 dal 1° gennaio 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 11 febbraio 1915, n. 335, è rettificato, per la parte relativa al comune di Valdobbiadene, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 142. — MANCINI.

PROVINCIA DI TREVISO.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 11 febbraio 1915, n. 335			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Valdobbiadene						
1° maggio 1915	12.468,82	143,90	12.612,72			
1° gennaio 1930	17.327,23	400,49	17.727,72			
Nuova liquidazione:						
1° maggio 1915				12.468,82	287,54	12.756,36
1° ottobre 1916				12.468,82	366,74	12.835,56
16 agosto 1918.				12.468,82	433,10	12.901,92
24 dicembre 1918 . . .				12.468,82	512,30	12.981,12
5 dicembre 1919. . . .				12.468,82	579,92	13.048,74
31 luglio 1921				12.468,82	643,88	13.112,70
1° ottobre 1923				12.468,82	791,42	13.260,24
1° gennaio 1930				17.327,23	1.048,01	18.375,24

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 549.

REGIO DECRETO 18 settembre 1930, n. 1958.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pesaro ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pozzo Alto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1929, n. 285, col quale il comune di Pozzo Alto è stato aggregato al comune di Pesaro;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Ancona alla diretta amministrazione del comune autonomo di Pesaro, a decorrere dal 1° agosto 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Ancona dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Pozzo Alto sostenne l'effettiva spesa di L. 31.642,44;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 538, 14 gennaio 1926, n. 430, e 13 ottobre 1927, n. 2746, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Pozzo Alto, ora aggregato al comune di Pesaro, i corrispondenti contributi di L. 1647, L. 2400 e L. 1200;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pesaro, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Pozzo Alto, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 26.395,44 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° agosto 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 131. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Pesaro in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Pozzo Alto.

POSTI DI RUOLO N. 3.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28
dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	29.913,30
2. Retribuzioni per supplenze	»	45,30
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio.	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	1.683,84
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura.	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	31.642,44

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	1.647 —		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.400 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.200 —		
			»	5.247 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° agosto 1929			L.	26.395,44

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 550.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1931, n. 275.

Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Brunate e di Blevio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 26 settembre 1930, n. 1386, col quale è stata aggregata al comune di Brunate parte di territorio del comune di Blevio;

Vedute le deliberazioni 10 dicembre 1930 del podestà di Brunate e 16 gennaio 1931 del podestà di Blevio, con le quali sono stati presi accordi per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni, in dipendenza della avvenuta modifica di circoscrizione territoriale;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Como nella seduta del 29 gennaio 1931, n. 6725;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237, e il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli accordi intervenuti fra i podestà di Brunate e di Blevio per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 132. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 551.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 279.

15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 marzo 1931-IX, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, è da autorizzare lo stanziamento di L. 45.000, per indennizzi dovuti, in seguito a transazione, agli eredi del sig. Giovanni De Carli, deceduto in Torino, per investimento da parte di un autocarro di quell'Officina carte-valori.

La somma occorrente, per le facoltà consentite dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 sono disponibili lire 15.556.513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 45.000, da inscrivere nello stato di previsione medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 293-*bis*: « Risarcimento agli eredi del sig. Giovanni De Carli dei danni recati da un autocarro dell'Officina carte-valori in Torino ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 136. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 552.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 282.

Modifica della convenzione per l'istituzione della Regia scuola superiore di architettura di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 32, e il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, articoli 15 e 30 primo comma;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2358, che approva la convenzione per la istituzione di una Scuola superiore di architettura in Venezia;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, art. 11;
Viste le deliberazioni in data del 28 marzo 1930 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia; 29 marzo 1930 dell'Amministrazione provinciale di Venezia; e 16 aprile 1930 del podestà del comune di Venezia che approvano la proposta variante;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 della convenzione stipulata il 25 novembre 1926 fra i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, la Cassa di risparmio di Venezia, approvata con R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2358, è sostituito con il seguente:

« Il rendiconto consuntivo della Scuola è dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmesso direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

« Un riassunto del rendiconto predetto è trasmesso al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 2. — FERZI.

Numero di pubblicazione 553.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1931, n. 291.

Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A Sua Altezza Reale il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, è assegnato, a decorrere dal 1° gennaio 1931, l'appannaggio di L. 100.000 annue.

La somma predetta sarà corrisposta per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 12. — FERZI.

Numero di pubblicazione 554.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 277.

Istituzione in Fiume, presso il Municipio di quella città, di un ufficio per l'esportazione degli oggetti d'arte moderna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27, secondo comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito in Fiume, presso il Municipio di quella città, un ufficio per l'esportazione degli oggetti d'arte moderna.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 134. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 80 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Odomirek » (Odomirok) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Odomirok (Odomirek) Francesco, figlio del fu Pietro e della fu Lodovica Copatich, nato a Pola il 31 dicembre 1883 e abitante a Pola, via Dante n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Odomiri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Cossara di Vincenzo e fu Francesca Slivai, nata a Pola il 13 agosto 1893 ed ai figli: Egidio, nato a Pola il giugno 1913; Lidia, nata a Ober Kollabrunn il 15 agosto 1917 ed Ornella, nata a Pola il 20 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(793)

N. 365 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Nicolò, figlio di Antonio e della Giovanna Glavanich, nato a Lussinpiccolo il 3 marzo 1899, e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Rade di Giuseppe e di Mattea Morin, nata a New Jork il 12 dicembre 1896 ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Williani il 30 gennaio 1923; Giovanna, il 6 marzo 1926; Anna, il 23 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(795)

N. 44 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Huber-Zuppan » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Huber Anna ved. di Giov. nata Zuppan, figlia di Giuseppe Zuppan e della fu Apollonia Zuppan, nato a Kreuzem il 17 giugno 1880, e abitante a Po-

la, via Giovia n. 5, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Uberti-Soppani » (Uberti ved. Anna, nata Soppani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Uberti » anche alla figlia Sofia, nata a Pola il 21 settembre 1916

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(796)

N. 40 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zustovich Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Albona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zustovich Giovanni fu Giovanni e di Tranquilla Doncovich, nato a Porto Albona il 20 maggio 1877 e residente a Porto Albona, è accordata da riduzione del cognome in forma italiana da Zustovich in « De Giusti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Paola Lautigini fu Giovanni e di Giacobe Emilia, nata ad Arluno (Milano) il 2 aprile 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(786)

N. 208 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Percich Giuseppe fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bogliuno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Percich Giuseppe del fu Giuseppe e di Maria Filiplich, nato a Passo di Bogliuno il 15 agosto 1887 e residente a Passo di Bogliuno, di condizione podestà, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Percich in « Perini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giuseppina Sestan di Francesco e di Giuseppina Simicich, nata a Novacco di Pisino il 27 novembre 1897; ed ai figli nati a Passo di Bogliuno: Adelaide, il 25 ottobre 1914; Mario, il 13 febbraio 1919; Giulia, il 2 novembre 1922; Elvino, il 27 gennaio 1926; nonchè al fratello Vittorio, nato a Passo di Bogliuno il 5 luglio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(790)

N. 80 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Jelen (Jellen) Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Jelen (Jellen) Giovanni di Francesco e della fu Antonia Noachig, nato a Ronchi dei Legionari il 28 settembre 1878 e residente a Pola, Clico S. Francesco n. 1, di condizione trattore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Jellen in « Gianelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Olivo Maria fu Antonio e di Miniussi Domenica, nata a Ronchi dei Legionari il 25 ottobre 1882; ed alla figlia adottiva Jellen-Berini Lina di Giuseppe e di Olivo Cecilia, nata a Joanitz il 15 giugno 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6,

comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(797)

N. 43 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hollievich (Holjevich) Francesco fu Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Hollievich (Holjevich) Francesco fu Francesco e della Domenica Nicolini, nato a Pola il 1° dicembre 1896, residente a Pola, piazza Foro, 7, di condizione maestro elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hollievich (Holjevich) in « Rollievi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Domenica Nicolini fu Francesco e fu Domenica Delcich, vedova di Francesco Hollievich (Holjevich), nata a Castelnuovo il 1° marzo 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 106.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 29 settembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento, per conto del comune di Spiazzo — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Venezie 1 — Capitale: L. 500, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 13 novembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Morosi Italo fu Ugo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 532, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 marzo 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1369)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 72.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.71	Oro	368.46
Svizzera	367.47	Belgrado	33.57
Londra	92.801	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.669	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	209.72	Norvegia	5.107
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.113
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.575
Peso Argentino Oro	15.095	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.622	Rendita 3 % lordo	43.575
New York	19.096	Consolidato 5 %	83 —
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 73.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.70	Oro	368.46
Svizzera	367.46	Belgrado	33.56
Londra	92.801	Budapest (Pengo)	3.329
Olanda	7.659	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	210.45	Norvegia	5.107
Belgio	2.658	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.111
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.325
Peso Argentino Oro	15.10	Rendita 3.50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.625	Rendita 3 % lordo	43.575
New York	19.096	Consolidato 5 %	82.90
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	80.05

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.